SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 156-bis)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1963 (V. Stampati nn. 134 e 134-bis)

presentato dal Ministro del Tesoro (COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio (MEDICI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 1963

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1963 al 30 giugno 1964

N. B. — Testo recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge e ai capitoli dello stato di previsione.

legislatura iv · 1963 — disegni di legge e relazioni - documenti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 è autorizzata la spesa di lire 24.764.500.000 di cui: lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, n. 1356; lire 175.000.000 per le opere e le attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine tra l'Italia e la Svizzera nel territorio del comune di Lavena-Ponte Tresa, ai sensi della legge 12 dicembre 1962, n. 1714; lire 7.500.000.000 per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 in applicazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1432 e lire 17.014.500.000 per provvedere:

- a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti nonchè: per lire 50.000.000 al saldo del completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960; per lire 60.000.000 a lavori di sistemazione del Palazzo di Giustizia di Rieti e per lire 50.000.000 al completamento della costruzione della Casa internazionale dello studente in Roma;
- b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime;
- c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decre-

- to-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
- d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
- e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
- f) alla concessione di contributi previvisti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;
- g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;
- h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, numero 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436 e 18 luglio 1962, numero 1101;
- i) al pagamento di maggiori oneri in conseguenza della esecuzione di opere pubbliche straordinarie ai sensi del decretolegge 10 agosto 1945, n. 517 e successive disposizioni;
- l) alle opere rimaste da eseguire per riparazione di danni alluvionali dal 1º gennaio 1951 al 15 luglio 1954 già previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 636, alle opere di riparazione di danni alluvionali verificatisi nelle regioni e nei periodi indicati dalle leggi 28 gennaio 1960, n. 31 e 23 ottobre 1960, n. 1319, nonchè alla concessione di contributi di cui alle tre leggi soprariportate;
- m) alla spesa per il completamento delle opere e per gli oneri dipendenti dalla legge 1º agosto 1957, n. 687;

n) alla liquidazione di maggiori oneri conseguenti alla esecuzione di lavori in base alla legge 9 aprile 1955, n. 279.

Art. 3.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 la spesa di lire 14.380.500.000 — di cui lire 2.360.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

- a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle università e degli Istituti di istruzione universitaria;
- b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

- c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;
- *d*) alla esecuzione dei piani di ricostruzione;
- e) alla manutenzione straordinaria, riparazione e completamento degli alloggi per i senza tetto costruiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, nonchè al saldo degli oneri per la riparazione ed il completamento di alloggi popolari a norma del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1945, numero 637;
- f) alla spesa relativa al saldo, con pagamento non differito, degli oneri concernenti l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino, autorizzati con decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688.

Art. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 5.

È stabilito per l'esercizio finanziario 1963-1964, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1 miliardo 210.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 lugiio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

- 2) lire 1.000.000.000 in dipendenza degli oneni derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:
- a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
- b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;
- 3) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 6.

Sono altresì stabiliti per l'esercizio finanziario 1963-64 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

- 1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 249.350.000, di cui lire 99.350.000 a favore dell'Ente autonomo del Flumendosa, ai sensi dell'articolo 12 secondo comma del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498;
- 2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.470.000.000, di cui:
- a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 e della legge 31 iuglio 1956, n. 1005, lire 185.000.000, destinate, per lire 92.500.000, all'Italia meridionale e insulare;

- *b*) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 55.000.000:
- c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 60 milioni, destinate per lire 30.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
- d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge numero 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 1.300.000.000 destinate, per lire 650.000.000, all'Italia meridionale e insulare:
- e) per la costruzione o il completamento delle refi di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e nell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, numero 635, modificato ed integrato dalla legge 2 luglio 1960, n. 677, lire 800.000.000 destinate per lire 600.000.000 alle località di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonchè per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 70.000.000;
- 3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 350.000.000;
- 4) contributi a favore dell'U.N.R.R.A.-Casas per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, lire 30.000.000.

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 è autorizzata la spesa di lire 1.700.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 8.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario, comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 676 e 12 ottobre 1945, n. 690, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.

Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti e della legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali.

Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 142 e 180 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1963-64, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11.

Art. 10.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio finanziario 1963-64, annesso alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1963-64, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inscritti ai capitoli nn. 63 e 64 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonchè le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

I capitoli dello stato di previsione sono stati approvati nel testo del Governo, con le seguenti modificazioni:

— 10 **—**

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo n. 9. — « Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale di ruolo e da quello dei ruoli aggiunti », diminuito lo stanziamento da lire **2.420.000.000** a lire **2.300.000.000**;

Capitolo n. 24. — « Indennità e rimborso spese a funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi (decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926) », diminuito lo stanziamento da lire **150.000.000** a lire **135.000.000**;

Capitolo n. 30. — « Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti radiotelefonico, telegrafico e telefonico», elevato lo stanziamento da lire **75.000.000** a lire **225.000.000**;

Capitolo n. 35. — La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:

« Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali adibiti ad uffici dell'Amministrazione centrale — Manutenzione degli arredi e delle attrezzature e funzionamento dei relativi laboratori, nonchè degli impianti fissi — Provvista di materiali per pulizia e disinfettazione ».

Capitolo n. 46. — « Spese per rilievi e per la preparazione e lo studio di progetti di opere pubbliche », diminuito lo stanziamento da lire 450.000.000 a lire 435.000.000;

Capitolo n. 56. — La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:

« Compensi per lavoro straordinario (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni e articoli 18 e 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90) ».

Capitolo n. 68. — La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:

« Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e di quelle della sistemazione Adige-Garda-Mincio-Canalbianco-Po di Levante e spese per il servizio di piena ».

Capitolo n. 175. — « Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607) », diminuito lo stanziamento da lire 1.948.500.000 a lire 1 miliardo 349.000.000;

Capitolo n. 177. — « Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi », elevato lo stanziamento da lire 400.500.000 a lire 1.000.000.000;

Capitolo n. 188. — La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:

« Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, numero 607; decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688) ».

Capitolo n. 220. — La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:

« Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi in annualità (articolo 1, comma secondo, articolo 8 e articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589; legge 22 giugno 1950, n. 480; legge 18 gennaio 1951, n. 61 e legge 9 agosto 1954, n. 645; legge 26 gennaio 1962, n. 17; legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge 3 febbraio 1963, n. 75) », e lo stanziamento elevato da lire 26.845.000.000 a lire 27.845.000.000 (1).

Conseguentemente, nel Riassunto per Titoli:

Al Titolo I, Spesa ordinaria, Categoria I, Spese effettive:

Personale di ruolo e personale dei ruoli aggiunti, diminuito lo stanziamento da lire 19.927.609.000 a lire 19.807.609.000;

Altre spese di personale, diminuito lo stanziamento da lire 379.200.000 a lire 364.200.000; Spese diverse, elevato lo stanziamento da lire 1.729.000.000 a lire 1.864.000.000.

Al Titolo II, Spesa straordinaria, Categoria I, Spese effettive:

Spese in annualità o semestralità, elevato lo stanziamento da lire 119.314.462.046 a lire 120.314.462.046;

Il totale delle spese effettive straordinarie risulta pertanto elevato da lire **315.080.162.046** a lire **316.080.162.046**.

Il totale nel Riassunto per Categoria, Categoria I, Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) e il totale generale risultano elevati da lire 363.806.517.046 a lire 364.806.517.046.

⁽¹⁾ Modificazione introdotta con Nota di variazioni presentata dal Governo il 17 luglio 1963.